

**STUDIO LEGALE CILEA**  
**Avv. Rosa Cilea**  
**CLIRSO70R69H224X**  
Via G. D' Annunzio N. 20/A  
89125 – Reggio Calabria  
Tel. 393/9925815 – Telefax 0965/812603

**ECC. MO TRIBUNALE DI MANTOVA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO PER PROCEDIMENTO D' URGENZA EX ART. 700 C.P.C.**

Per: **D' AGOSTINO Alessandra (C.F. DGSLSN76B44H224Q)** nata a Reggio Calabria il 4.2.1976, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall' Avv. Rosa Cilea (C.F. CLIRSO70R69H224X) ed elettivamente domiciliata presso questo Studio Legale sito in Via Gabriele D' Annunzio N. 20/A – Reggio Calabria.

Si chiede che le comunicazioni e/o le notificazioni relative al presente procedimento vengano inoltrate al seguente indirizzo di **Posta Elettronica Certificata: [rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it](mailto:rosa.cilea@avvocatirc.legalmail.it)**

**PARTE RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro pro tempore con sede in Viale Trastevere N. 76 - 00153 Roma - rappresentato e difeso ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia con sede legale in Via Santa Caterina N. 6 – 25122 Brescia;

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA** - rappresentati e difesi ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede legale in Via Santa Caterina N. 6 – 25122 Brescia;

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA** - rappresentati e difesi ope legis dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede legale in Via Santa Caterina N. 6 – 25122 Brescia;

**PARTE RESISTENTE**

**AVVERSO E PER**

- 1) L' emissione di un provvedimento d' urgenza – anche inaudita altera parte – avente ad oggetto l' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **D' AGOSTINO Alessandra**, in qualità di docente assunta nei ruoli di scuola primaria posto comune a far data dal 1 settembre 2020 - con titolarità di sede e di servizio presso l' I.C. << O. VISENTINI >> - Scuola Elementare in Suzzara (Mantova) - alla giusta valutazione ed attribuzione della precedenza di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/1992 (di cui all' art. 8 punto IV lett. I del CCNI sulle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2022) in qualità di referente unico ed unica figlia idonea ed obbligata all' assistenza del padre con disabilità grave ai fini della partecipazione alla mobilità interprovinciale



annuale per l' a.s. 2021/2022 ed all' assegnazione di sede per cui ha titolo a far data dal 1 settembre 2021 presso la provincia di Reggio Calabria (posto comune o fase 41 – sostegno senza titolo) come da bollettino di pari oggetto del 7,8,9 agosto 2021 e seguenti.

Previa disapplicazione, ove occorra, degli opposti provvedimenti denegatori di parte datoriale di cui al Prot. ATPRC N. 8282 del 28.7.2021 (graduatorie provvisorie candidati assegnazioni provvisorie) e successive pubblicazioni del 6 agosto 2021 (graduatorie definitive candidati assegnazioni provvisorie) e successive pubblicazioni del 7, 8, 9 agosto 2021 (Prot. N. 8803 – 8804 – 8817 – 8854) e di ogni altro atto annesso, presupposto e/o conseguenziale ancorche' non conosciuto purchè lesivo del diritto della nominata docente.

Previa disapplicazione, ove occorra, dei suddetti bollettini ufficiali delle operazioni di mobilità annuale interprovinciale del personale docente di scuola primaria per l' anno scolastico 2021/2022 (sia posto comune che fase 41 – sostegno senza titolo) nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.

- 2) L' emissione di un provvedimento d' urgenza – anche inaudita altera parte – avente ad oggetto l' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **D' AGOSTINO Alessandra**, in qualità di docente assunta nei ruoli di scuola primaria posto comune a far data dall' a.s. 2020/2021 - con titolarità di sede e di servizio presso l' I.C. << O. VISENTINI >> - Scuola Elementare in Suzzara (Mantova) – all' assegnazione provvisoria nella provincia di Reggio Calabria per l' a.s. 2021/2022 ed a far data dal 1 settembre 2021 per il ricongiungimento ai genitori anziani ed infermi di cui è unica figlia e unica figlia convivente ed attribuzione della precedenza di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/1992 (di cui all' art. 8 punto IV lett. I del CCNI sulle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2022) in qualità di referente unico ed unica figlia idonea ed obbligata all' assistenza del padre con disabilità grave con grave disabilità per cui è obbligata in qualità di unica figlia idonea e referente unica;

Previa disapplicazione, ove occorra, degli opposti provvedimenti denegatori di parte datoriale di cui al Prot. ATPRC N. 8282 del 28.7.2021 (graduatorie provvisorie candidati assegnazioni provvisorie) e successive pubblicazioni del 6 agosto 2021 (graduatorie definitive candidati assegnazioni provvisorie) e successive pubblicazioni del 7, 8, 9 agosto 2021 (Prot. N. 8803 – 8804 – 8817 – 8854) e di ogni altro atto annesso, presupposto e/o conseguenziale ancorche' non conosciuto purchè lesivo del diritto della nominata docente.

Previa disapplicazione, ove occorra, dei suddetti bollettini ufficiali dei trasferimenti interprovinciale del personale docente di scuola primaria per l' anno scolastico 2021/2022 (sia posto comune che fase 41 – sostegno senza titolo) nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.

- 3) Condannare il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, a ripetere le operazioni di interesse e Voler disporre in favore di **D' AGOSTINO Alessandra**, già docente nei ruoli di scuola primaria posto comune, l' assegnazione nella provincia di Reggio Calabria a far data dal 1 settembre per il ricongiungimento ai genitori anziani ed infermi con cui – in qualità di unica figlia ed unica figlia convivente – è obbligata all' assistenza e precedenza di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della Legge N. 104/1992 (di cui all' art. 8 punto IV lett. I del CCNI sulle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2022) per l' assistenza al padre con grave disabilità per cui è obbligata in qualità di unica figlia e idonea e referente unica.

### ESPOSIZIONE DEI FATTI

L' odierna ricorrente è stata assunta nei ruoli della scuola primaria posto comune a far data dall' a.s. 2020/2021 e con attuale titolarità di sede e di servizio presso l' I.C. << O. VISENTINI >> - Scuola Elementare in Suzzara (Mantova).



Preliminarmente bisogna evidenziare che la suddetta docente è unica figlia e figlia unica (non coniugata e senza figli) dei genitori anziani ed infermi – segnatamente D' AGOSTINO Bruno (28.1.1929) e CASTRENZI Rosa (23.7.1941) – con cui è convivente e di cui si occupa con carattere permanente ed in via esclusiva attesa l' inesistenza di qualsivoglia altro componente del nucleo familiare.

Il padre – D' AGOSTINO Bruno (28.1.1929) – è stato riconosciuto soggetto affetto da handicap grave di cui all' art. 3 comma 3 della Legge N. 104/1992 a far data dal 7.11.2018 – come da verbale INPS di pari oggetto. Trattasi di << paziente allettato , pallido, agitato, ideazione delirante, pianto continuo durante la visita, irrequieto, parziale adentulia, deambulazione possibile con aiuto. Percepisce con difficoltà la voce di conversazione. Iponotrofia muscolare generalizzata >> ed affetto da << cerebrovasculopatia cronica involutiva in soggetto con esiti di intervento neurochirurgico per meningioma e pregresso infarto cerebrale in sede temporale dx. Deficit statico dinamico da poliartrosi cardiopatia ipertensiva. Diabete Mellito Nid. Deficit Uditivo >> (Doc. All.)

La madre – CASTRENZI Rosa (23.7.1941) – è pure soggetto allettato – impossibilitato alla deambulazione ed affetta da demenza senile – tanto da essere riconosciuta – a far data dal 1.4.1999 – soggetto incapace di compiere autonomamente gli atti minimi della vita quotidiana con percentuale di invalidità civile pari al 100% ed indennità di accompagnamento come da Sentenza di pari oggetto del Tribunale di Locri ed accertamento di handicap in situazione di gravità ad oggi pendente (e pure reiteratamente sollecitata) presso l' INPS di Reggio Calabria (Doc. All.)

Bene si comprenderà – sulla base dei fatti sopra esposti – la gravosità dell' impegno e dell' obbligo assistenziale ( sia di natura morale che materiale ed economica ) che fa capo – in via esclusiva – sull' odierna ricorrente che è l' unica figlia, nubile, ed unica convivente con i suddetti genitori.

Tale condizione di referente unica è stata già portata nella piena conoscenza di parte datoriale cui la nominata docente D' AGOSTINO Alessandra ha domandato (e ottenuto) di usufruire del congedo straordinario di cui all' art. 42 del D. Lgsvo 151/2001 in quanto impossibilitata a svolgere servizio in sede lavorativa così distante dal domicilio dei disabili.

E che – a causa della denunciata situazione familiare – la suddetta docente ha dovuto rinviare – ad oggi – la frequenza ed il superamento dell'anno di formazione e prova a seguito dell' assunzione a tempo indeterminato di cui al contratto di pari oggetto del 1 settembre 2020.

E che, a causa del blocco quinquennale di cui all' art. 1 comma 6 dell' Ordinanza Ministeriale N. 106 del 29.3.2021, la suddetta docente non veniva ammessa alla partecipazione ai trasferimenti interprovinciali per l' a.s. 2021/2022 in quanto – pure derogando al detto vincolo la subentrata precedenza contrattuale per l' assistenza al genitore – quest' ultima viene riconosciuta solo nei trasferimenti provinciali e/o nelle operazioni di mobilità annuale (vedasi art. 13 CCNI sulla mobilità del personale scolastico triennio 2019/2022).

A comprova riscontro PROT. N. 2804 DEL 7.5.2021 dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Mantova – a << **RECLAMO AVVERSO MANCATA VALUTAZIONE DELLA PRECEDENZA PER L' ASSISTENZA AL GENITORE CON DISABILITA' GRAVE L. 104/1992. PERSONALE DOCENTE PROCEDURA DI MOBILITA' 21/22. FASE INTERPROVINCIALE. CLASSE DI CONCORSO EEEE – D' AGOSTINO ALESSANDRA.RISCONTRO** >> ove , nella parte di precipuo interesse, così si legge: <<..... Con riferimento al reclamo in oggetto, acquisito da questo Ufficio con Prot. N. 2723 del 4.5.2021 si rappresenta che questo Ufficio ha valutato la domanda della docente in oggetto in applicazione della vigente normativa in materia di mobilità. Si segnala, preliminarmente, che la docente in oggetto, in quanto immessa in ruolo con sede nell' a.s. 2020/2021, è soggetta al blocco per vincolo quinquennale ai sensi dell' art. 1 comma 6 dell' O.M. N. 106 del 29.3.2021. Si rappresenta, al riguardo, che la docente dichiara di essere sta immessa in ruolo da GAE, senza precisare la data di iscrizione/aggiornamento periodico delle graduatorie di riferimento, né quale sia stato il titolo di accesso, dati utili e necessari all' Ufficio scrivente per valutare se le condizioni di cui all' art. 33 commi 3 e 6 della Legge 5 febbraio 1992 N. 104, siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all' inserimento periodico nelle graduatorie di cui all' articolo 401 del Testo Unico, così come previsto dall' art. 1 comma 6 dell' Ordinanza succitata. Al riguardo si evidenzia, altresì, che la



documentazione allegata dalla Sig.ra D'Agostino, relativamente alle asserite precedenze sopraggiunte per uno dei genitori (madre) dopo l'immissione in ruolo della stessa, fa riferimento alla richiesta presentata all'INPS dalla madre di riconoscimento di invalidità civile e non riconoscimento di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, così come prescritto dalla normativa suindicata.

**Con riferimento alla mancata valutazione della precedenza di cui all'art. 13 comma 1 punto IV, si segnala che, come noto, il CCNI sulla mobilità del comparto scuola non riconosce a tutti i soggetti che assistono con continuità un familiare portatore di handicap la precedenza nella scelta della sede nelle procedure di mobilità.**

**Con specifico riferimento all'assistenza al genitore, la citata normativa prevede che la precedenza in favore del figlio << referente unico >>, viene riconosciuta solo per i movimenti di prima fase - tra distretti diversi dello stesso comune - e seconda fase - movimenti provinciali, ma non per i movimenti di terza fase (trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale).**

**Si precisa altresì che l'art. 14 CCNI sulla mobilità riconosce a chi assiste un genitore disabile la precedenza solo ai fini dell'assegnazione provvisoria. Pertanto, alla luce delle suindicate motivazioni e stante la normativa vigente in materia di mobilità, si ritiene che non sussistono i presupposti per l'accoglimento del reclamo in oggetto >> (Doc. All.)**

**Si rappresentava - per le vie brevi - che la nominata docente è iscritta nelle Graduatorie Ad Esaurimento di scuola primaria a far data dal 2014 (vedasi Doc. All.) e che, dunque, la precedenza per l'assistenza al genitore (padre) - in quanto intervenuta nell'anno 2018 - è successiva. E che parimenti - per la madre che è già soggetto invalido al 100% con indennità di accompagnamento - è in corso di definizione la pratica di riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità.**

**Tuttavia la suddetta precedenza per l'assistenza al genitore con grave disabilità - pure subentrata all'atto di iscrizione nelle graduatorie di cui all'art. 401 del Testo Unico 297/1994 - e dunque valevole ai fini della giusta deroga al vincolo quinquennale di cui all'art. 399 Testo Unico - Nuovo Novellato - non è considerata validamente ai fini del trasferimento interprovinciale bensì solo in sede di mobilità annuale.**

**Si proponeva - perciò - ai fini di interesse - domanda di assegnazione provvisoria per consentire alla nominata lavoratrice di ottenere - a far data dal 1 settembre 2021 - una sede lavorativa vicinore-utile ed idonea a garantire la prosecuzione dell'assistenza in atto.**

**Si richiedeva di partecipare a tutte le operazioni di mobilità - sia su posto comune che sostegno senza titolo (c.d. fase 41) - per cui la richiedente dispone dei requisiti richiesti dal CCNI di categoria (cfr: almeno un anno di servizio svolto su posto di sostegno senza titolo di specializzazione). E si richiedeva, partendo dal comune di residenza dei soggetti disabili - tutta la provincia di Reggio Calabria per trovare - comunque - una collocazione atta a conciliare il ruolo di figlia unica obbligata alla cura dei genitori infermi con quello di lavoratrice e di neo assunta a tempo indeterminato con necessità di espletare l'anno di formazione e prova.**

**Ed anche in considerazione dell'assoluta necessità ed urgenza di ottenere detto provvedimento di mobilità quale unico rimedio riparatore a fronte dell'intervenuta fruizione - pressoché per intero - dei 24 mesi del periodo di congedo straordinario di cui all'art. 42 del D. Lgsvo 151/2001 (Doc. All.).**

**Sono dunque di immediata comprensione le ripercussioni e gli effetti destabilizzanti discendenti dagli esiti della pubblicazione delle graduatorie provvisorie del personale docente da parte dell'Ambito Territoriale di Reggio Calabria di cui al Prot. N. 8282 del 28.7.2021 laddove la suddetta risultava tra gli esclusi in quanto << CON VINCOLO >> e << NO PRECEDENZA >> (Doc. All.)**

**E che - a nulla valevano i reiterati reclami di parte (Doc. All.) nei quali si evidenziava che il titolo di precedenza per l'assistenza al genitore (padre) di cui all'art. 3 comma 3 della Legge N. 104/1992 - in quanto sopraggiunto dopo l'iscrizione della nominata docente nelle graduatorie di interesse - è**



condizione tale da derogare al vincolo opposto agli assunti a tempo indeterminato a far data dal 1 settembre 2021. E che anche le degenerate condizioni di salubrità psico – fisica dell' altro genitore, CASTRENZI Rosa, hanno determinato la sussistenza della situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 che è ad oggi al vaglio delle commissioni INPS.

In tal senso art. 399 comma 3 D. Lgsvo 297/1994 laddove si legge: << *A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l' anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l' assegnazione o l' utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell' istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all' articolo 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 N. 104, purchè le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all' inserimento periodico nelle graduatorie di cui all' art. 401 del presente testo unico* >> (Doc. All.)

Detto disposto è stato recepito dal **comma 2 e 3 dell' Ordinanza Ministeriale N. 106 del 29 marzo 2021** annessa al CCNI mobilità per il personale scolastico valevole per il triennio 2019/2022.

Ed in ultimo – per la specifica fattispecie delle assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni – dalla **NOTA MIUR 18372 del 14.6.2021** (Doc. All.) del seguente tenore: << ..... Alla luce delle vigenti disposizioni, ai docenti immessi in ruolo nell' a.s. 2020/2021, è preclusa la possibilità di ricorrere alla mobilità annuale 2021/2022. Sempre ai sensi dell' art. 399 comma 3 del decreto legislativo N. 297/1994 sono fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione dell' art. 399 non si applica al personale di cui all' art. 33 commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992 N. 104 – che pertanto può presentare domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria – purchè le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all' inserimento periodico nelle graduatorie di cui all' art. 401 del testo unico >> (Doc. All.)

Ciò nonostante l' Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria confermava – per facta concludentia – le proprie denegatorie determinazioni prima con la pubblicazione delle graduatorie definitive di pari oggetto del 6 agosto 2021 e successive pubblicazioni del 7, 8, 9 agosto 2021 (Prot. N. 8803 – 8804 – 8817 – 8854) relative alle le operazioni di interesse ove la sunnominata docente – come da allegato prospetto – avrebbe trovato soddisfazione sia nella fase ordinaria di posto comune che nella fase 41 (posto di sostegno senza titolo).

E che, ad oggi, l' impugnativa proposta a supporto dei lesi diritti in data 11.8.2021, è rimasta inesitata sia in relazione all' invocata rettifica che alle ragioni del diniego.

Con grave colpa dell' amministrazione valutatrice che ha l' obbligo di operare una puntuale istruttoria circa le condizioni ed i titoli dichiarati dai candidati e deve richiedere – qualora emergano elementi di contestazione – la << regolarizzazione >> delle domande al fine di far prevalere la verità sostanziale rispetto all' aspetto meramente formale.

A supporto **art. 5 comma 2 (REVOCHE, RINUNCE E REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE)** dell' O.M. N. 106 del 29 marzo 2021 secondo cui: << *2. E' consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata* >> (Doc. All.)

Alla suddetta docente – che ha puntualmente reclamato avverso gli oppositivi provvedimenti – nessuna ragione giustificativa è stata evidenziata da parte datoriale nè richiesta di specificazione o chiarimenti in ordine ai fatti rappresentati, alla documentazione allegata ed alla volontà manifestata.

Con grave ed irreparabile pregiudizio delle parti coinvolte nel presente procedimento atteso che, a causa dei fatti impugnati, la ricorrente dovrà prendere servizio – alla data del 1 settembre 2021 – presso l' Istituto Comprensivo in Suzzara (MANTOVA) che – quale sede scolastica di distante



collocazione - è del tutto inconciliabile con gli obblighi assistenziali quivi in rilievo. Con impedimento e certo nocimento alla cura dei genitori infermi ed intrasportabili.

E che pare del tutto stridente con i principi fondamentali di diritto - nazionali e sovranazionali, comunitari nello specifico - che la nominata docente - a causa dei provvedimenti lesivi in suo danno adottati - dovrà - alla data del 1 settembre 2021 - optare per la scelta impossibile tra il << distacco >> dai propri genitori e lo svolgimento della funzione lavorativa che integra per la suddetta e per il nucleo familiare così composto l'unico mezzo di sostentamento.

Ed e' pure di manifesta evidenza l'illegittimità dell'operato di parte datoriale che ha fortemente leso e danneggiato il diritto dei soggetti disabili a continuare ad usufruire dell'assistenza che l'odierna ricorrente - in qualità di unica figlia e referente unica - deve svolgere.

Nella presente vicenda di causa rileva, dunque, la salvaguardia di beni primari della vita, della persona, della personalità e della famiglia (il diritto al lavoro, alla tutela del soggetto infermo, alla mobilità ecc.) oggetto di tutela privilegiata e legittimanti il ricorso alla procedura d'urgenza.

Dai fatti sopra esposti discende la presente richiesta di giustizia che si ritiene manifestatamente fondata e, in quanto assistita da entrambi i requisiti del << fumus boni iuris >> e del << periculum in mora >> della quale **SI CHIEDE** l'integrale accoglimento.

Per le seguenti

### **RAGIONI DI DIRITTO**

#### **1) SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI MANTOVA IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO COME ADITO:**

Preliminarmente si osserva come il Tribunale di Mantova in funzione di Giudice del Lavoro sia competente per materia e territorio a conoscere della presente vicenda di causa in considerazione che la ricorrente, al momento della proposizione del presente giudizio, è addetta, quale sede di titolarità e di servizio presso l'I.C. << O. VISENTINI >> - Scuola Elementare in Suzzara - comune ricadente in tale distretto giudiziario.

Si ritiene perciò applicabile l'art. 413 comma 5 c.p.c. secondo cui: << Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è competente, invece, il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio a cui il lavoratore è addetto o lo era al momento della cessazione del rapporto >>.

#### **2) SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE. SUL DIRITTO DELLA DOCENTE D'AGOSTINO ALESSANDRA IN QUALITÀ DI REFERENTE UNICO E FIGLIA UNICA OBBLIGATA ALL'ASSISTENZA DEI GENITORI CON GRAVE DISABILITÀ AD USUFRUIRE DELLA PRECEDENZA EX ART. 33 COMMI 5 E 7 DELLA LEGGE DEL 5 FEBBRAIO 1992 ED ALL'ASSEGNAZIONE DI SEDE NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER L'A.S. 2021/2022:**

Va osservato che la presente vicenda di causa presenta dei profili di fatto e di diritto di particolare fondatezza.

Sulla scorta della pubblicazione della graduatoria provvisoria del personale docente richiedente l'assegnazione provvisoria (provvedimento ATPRC Prot. N. 8282 del 28.7.2021) è dato rilevare che l'elemento opposto alla nominata docente è << CON VINCOLO >> e << NO PRECEDENZA >>.

E' dato pacifico - dunque - che alla suddetta sia stato applicato - infondatamente - il blocco della mobilità di cui all'art. 399 comma 3 del Testo Unico 297/1994 che invece prevede - **e parte datoriale non lo ha considerato** - la giusta deroga per il personale scolastico che rivendichi - per sé - o per i propri familiari la tutela di cui all'art. 3 comma 3 della Legge N.



Tale condizione è stata ulteriormente specificata dalla **NOTA PROT. 18372 del 14.6.2021** con cui il Ministero dell' Istruzione – proprio con specifico riferimento alle operazioni di mobilità annuale (assegnazione provvisoria – utilizzazione) – ha sollecitato i vari Uffici Scolastici Provinciali alla puntuale applicazione della normativa di interesse (cfr: << .....**La medesima disposizione dell' art. 399 non si applica al personale di cui all' art. 33 commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992 N. 104 – che pertanto può presentare domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria – purchè le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all' inserimento periodico nelle graduatorie di cui all' art. 401 del testo unico >>** (Doc. All.)

Orbene nel caso di specie è dato documentale che la ricorrente è stata assunta nei ruoli della scuola primaria mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ove trovasi iscritta a far data dal 2014 (vedasi documentazione allegata).

Ed è pure dato pacifico che l' accertamento dello stato di handicap grave del padre, D' AGOSTINO Bruno (28.1.1929) è intervenuto in data 7.11.2018 come da verbali ASL/INPS qui allegati.

E che pure è dato documentale e pacifico che la madre della ricorrente – CASTRENZI Rosa – sia soggetto allettato ed incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a far data dal 1.4.1999 come da Sentenza del Tribunale di Locri unitamente qui allegata.

E che – a causa del subentrato peggioramento delle condizioni di salute della suddetta CASTRENZI Rosa – oramai è divenuta intrasportabile perché allettata (vedasi certificazione medica allegata) – si è proposta domanda di << HANDICAP >> in data **16.11.2020** (vedasi documentazione allegata).

E che – ad oggi sono pure rimasti inesitati i reiterati solleciti proposti all' INPS di Reggio Calabria – per la definizione della pratica di cui trattasi (vedasi documentazione allegata).

E dunque, la nominata docente, avrebbe dovuto concorrere – **comunque** ed **ex se** – alla mobilità volontaria annuale di III fase per cui ha dimostrato interesse e volontà con presentazione di tempestiva e rituale domanda e che – in ogni caso – il vincolo sussistente – era da ritenersi oggetto di deroga a causa delle gravi disabilità dei familiari.

E che parte datoriale – **del tutto infondatamente** – disconosce l' obbligo assistenziale nei confronti dei genitori anziani ed infermi di cui la ricorrente – in qualità di figlia unica – figlia unica convivente e referente unica (tale condizione è già riconosciuta da parte datoriale che ne ha accordato il diritto alla fruizione dei permessi e dei congedi ex art. 42 del D. Lgsvo 151/2001) è obbligata a svolgere.

In particolare viene in rilievo la corretta applicazione della **Legge N. 104 del 1992 art. 33 comma 5 come modificato dalla Legge N. 53 del 2000 e, successivamente, dall' art. 24 comma 1 lettera b) della Legge 4 novembre 2010 n. 183** secondo cui il **lavoratore dipendente che assista persona con handicap in situazione di gravità .....** << **ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede**>>.

In uguale senso, si è detto, l' art. 601 del decreto Legislativo N. 297 del 16 aprile 1994 che, proprio con riferimento specifico al settore scolastico, attribuisce **ai familiari effettuant** l' assistenza ad un soggetto con grave handicap << **la precedenza .....** **in sede di mobilità** >>.

La norma in questione attribuisce, perciò, a tali categorie di lavoratori, un vero e proprio **diritto soggettivo** al trasferimento presso sede lavorativa più vicina ove risiede il familiare



bisognoso di assistenza e la diversa limitazione – nelle sole operazioni di mobilità annuale – è manifestatamente discriminatoria ed illegittima.

La concreta realizzazione del diritto del disabile all' assistenza è da mettersi in diretta correlazione solo all' inciso << *ove possibile* >> di cui la Corte di Cassazione fornisce puntuale interpretazione e tale da comprendere solo i casi di << *insussistenza di alcun posto di lavoro scoperto nelle sedi rivendicate e per cui si abbia titolo* >>, e non tale da includere in detta accezione, ad esempio, il temperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori che pure aspirino all' assegnazione di quel posto, non usufruendo della precedenza ex art. 33 citato e/o la diversa destinazione di quel posto decretata da parte datoriale.

Peraltro sul punto vedasi:

**CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 406 DEL 1992** che nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 comma 5, sollevata in riferimento all' art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio, ha inteso sottolineare l' ampia sfera di applicazione della Legge N. 104 del 5 febbraio 1992 diretta ad assicurare, in termini quanto più possibili soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap e che, tra gli altri fini, dette misure tendono a superare – o in ogni caso di contribuire a far superare – i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell' esercizio dei diritti fondamentali della persona e della personalità costituzionalmente garantiti e protetti;

**CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 1396 DEL 25.1.2006** che così si esprime: << *Con riguardo all' organizzazione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di << privatizzazione >> si deve negare che il trasferimento, riconosciuto dall' art. 33 quinto comma, della Legge 104/1992, possa escludere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità, che emerge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell' Amministrazione di coprire talune vacanze, ragion per cui, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto, non la mera scoperta di organico, profilandosi, invece, necessario, che i posti, oltre che vacanti, siano anche disponibili*>>;

**CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE CIVILI DEL 27 MARZO 2008 N. 7945** che, con lucidissima ed articolata argomentazione ha chiarito che: << *Nonostante l' innegabile sua portata sociale la disposizione scrutinata non può però far ritenere che il diritto del genitore o del familiare lavoratore dell' handicappato di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso sia un diritto assoluto o illimitato in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti previsti dalla legge, altresì la compatibilità con l' interesse comune posto che – secondo il legislatore – come è dimostrato anche dalla presenza dell' inciso << ove possibile >> - il diritto alla tutela dell' handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò non può tradursi – soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico – in un danno per la collettività (cfr: Cass. 29 settembre 2002 N. 12692). In questo caso quindi il diritto del familiare – lavoratore deve bilanciarli con altri interessi, che trovano anche essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore – familiare può – a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere – cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell' impresa, e per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta legislativa 104/1992, ex art. 33 comma 5. La prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede fa carico poi, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, sul datore di lavoro.....>>;*

Tali pronunce stabiliscono – a fortiori – dei fondamentali principi in materia di tutela della disabilità che attribuiscono al soggetto che effettui detta assistenza il diritto ad ottenere sede





lavorativa viciniore e non consentono, se non con facere manifestatamente illegittimo, limitazione alcuna se non nella totale ed assoluta indisponibilità del posto di cui grava sul datore di lavoro l' onere della prova.

La condizione di referente unico obbliga parte datoriale a trovare con prioritá assoluta e anche con provvedimento d' ufficio una sistemazione confacente alla nominata docente utilizzando tutti i posti vacanti e disponibili dell' organico funzionale.

Tali pronunce stabiliscono - a fortiori - dei fondamentali principi in materia di tutela della disabilità che attribuiscono al soggetto che effettui detta assistenza il diritto ad ottenere sede lavorativa viciniore e non consentono, se non con facere manifestatamente illegittimo, limitazione alcuna se non nella totale ed assoluta indisponibilità del posto di cui grava sul datore di lavoro l' onere della prova.

Orbene nel caso che ci occupa il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, come da bollettino del 7. 8. 9 agosto 2021 (Prot. N. 8803 - 8804 - 8817 - 8854) ha pubblicato le operazioni di assegnazioni provvisorie interprovinciali della scuola primaria rilevandosi che - in relazione ai posti vacanti e disponibili così accantonati - la ricorrente avrebbe trovato collocazione sia su posto comune che su posto di sostegno - come da fase 41.

#### RECENTISSIMA GIURISPRUDENZA DI SETTORE:

E che - nel senso sostenuto da questa difesa - è intervenuta - per casi di analogo oggetto - recentissima giurisprudenza che ha riconosciuto il diritto degli istanti - rispettivamente personale ATA (profilo DSGA) e personale docente - di partecipare alle operazioni di mobilità in deroga al vincolo.

In particolare ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI VERBANIA DEL 17.6.2021 (DOC. ALL.) E ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PATTI N. 1768/2021, che pure si allega in copia, con cui il Giudice del Lavoro adito ha disapplicato il vincolo quinquennale imposto dal Ministero della Pubblica Istruzione ad una docente della provincia di Messina e ne ha accertato il diritto alla partecipazione alle operazioni di mobilità tra province diverse per l' a.s. 2021/2022 con precedenza di legge per l' assistenza al genitore con handicap grave (pure non riconosciuta dal CCCNI ai fini della mobilità interprovinciale) ordinandone il riconoscimento nelle varie fasi dei trasferimenti senza limitazione alcuna.

Sulla base delle superiori argomentazioni pare dunque di immediata evidenza che, nel caso di specie, provata la sussistenza del posto su cui destinare l' odierna ricorrente con concreta realizzazione dell' inciso << *ove possibile* >> di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della Legge N. 104/1992, l' invocato diritto alla mobilità deve trovare concreta realizzazione.

### **3) SULL' INTERESSE AD AGIRE DELLA RICORRENTE. SULLA TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO E SULLA SALVAGUARDIA DELL' OBBLIGO ASSISTENZIALE:**

La presente domanda giudiziale è connotata da manifesta fondatezza attesa l'intervenuta dimostrazione, ad iniziativa, di parte ricorrente:

- Dello stato di handicap in situazione di gravità di cui è affetto D' AGOSTINO Bruno, padre del ricorrente;
- Dello stato di grave disabilità di cui è affetta CASTRENZI Rosa, madre della ricorrente;
- Dell' accertato e riconosciuto status della ricorrente di referente unico ed unica figlia in grado di effettuare l'obbligatoria assistenza ai genitori con grave disabilità con conseguenziale applicabilità della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 della Legge N. 104/1992;



- Della vigenza in atto di detto obbligo assistenziale;
- Della disponibilità di posti di scuola primaria nella provincia di Reggio Calabria per l'a.s. 2021/2022, come da documentazione allegata, presso cui disporre l'assegnazione invocata.

Nel caso di specie, dunque, la concreta realizzazione del diritto della nominata docente D' AGOSTINO Alessandra ad ottenere una sede lavorativa viciniora atta a conciliare il ruolo di titolarità con quello di unica figlia convivente ed obbligata all'assistenza dei genitori con disabilità grave di cui è già referente unico, è stata vanificata dal comportamento omissivo di parte datoriale che, sulla base di disposizioni pattizie contrarie alla volontà legislativa di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della Legge N. 104/1992 e dunque illegittime ed oggetto di disapplicazione, non ha riconosciuto la precedenza di cui trattasi precludendo la mobilità di spettanza alla parte che ha ragione.

Orbene la mancata attribuzione nei confronti della richiedente del diritto alla precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 della Legge N. 14/1992, integra il reale e concreto pericolo della lesione del diritto al godimento dell'assistenza da parte del disabile che ne ha titolo e che è oggetto di tutela e salvaguardia privilegiata dal nostro ordinamento.

### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

Evidenziate le ragioni di diritto a supporto dell'odierna azione, integranti anche il *fumus boni iuris* necessario al positivo accoglimento della contestuale domanda cautelare qui proposta, pare ugualmente sussistente il *periculum in mora* integrato dal **danno attuale, grave ed irreparabile** discendente dai provvedimenti impugnati.

Difatti, dall'omessa valutazione della precedenza in oggetto deriva, per l'odierna ricorrente, il danno consistente nella mancata assegnazione di sede nella provincia di Reggio Calabria ove risiedono i genitori disabili e portatori di handicap in situazione di gravità alla cui assistenza è obbligata essendo l' unica figlia e convivente e non coniugata e senza prole e, pertanto, non esistendo in vita altro familiare idoneo a provvedervi.

E che – alla data del 1 settembre 2021 – in assenza dell' invocato provvedimento correttivo di natura cautelare invocato con il presente giudizio – la suddetta sarà costretta ad effettuare l' impossibile scelta tra il lavoro – quale unico e necessario mezzo di sostentamento – e la necessità di attendere ai genitori anziani ed infermi.

**Non vi è dubbio alcuno che i beni della vita coinvolti nella presente vicenda di causa (cfr: diritto al lavoro, tutela della disabilità, obbligo assistenziale ex art. 33 commi 5 L. 104/1992 e sua puntuale applicazione) non sarebbero mai integralmente ristorati all' esito di un giudizio ordinario e risultano perciò meritevoli di tutela anticipatoria e d' urgenza, poiché, atteso dall' esito delle operazioni e dall' impugnato diniego dell'Amministrazione discende certo pregiudizio per la nominata docente.**

- **IMMINENZA DEL PERICOLO:** il 7, 8, 9 agosto 2021 (Prot. N. 8803 – 8804 – 8817 – 8854) ha trovato luogo la pubblicazione delle operazioni di cui trattasi ed è atto urgente e necessario che la ricorrente possa ottenere il titolo di precedenza rivendicato con cui **sarebbe risultata tra gli aventi titolo alla domandata mobilità**. Nel caso di specie l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato (la mancata valutazione della precedenza contrattuale che ha inciso sull' esito della mobilità richiesta) ed è già in atto il processo di realizzazione del fatto dannoso che l' intervento del giudice della cautela è in grado di penalizzare ed impedire, per la parte di competenza, in tutto o in parte. Secondo una buona parte della giurisprudenza di merito l'adozione della misura cautelare è sempre giustificata quando sia necessaria a scongiurare gli ulteriori esiti dannosi del pregiudizio già prodottosi attribuendo alla parte che ha diritto la piena tutela d' urgenza (***Pret. Monza 15.6.1976 Pret. Roma 18.4.1984 Pret. Roma 6.9.1989***).



- **ATTUALITA' DEL PREGIUDIZIO:** L'elaborazione giurisprudenziale ha evidenziato lo stretto rapporto esistente tra l'imminenza del pregiudizio e la sua necessaria attualità. Purtroppo nel caso di specie la denunciata lesione del diritto vantato è di comprovata attualità considerato che, in sede di valutazione delle domande di mobilità, i titoli di precedenza legittimamente invocati dalla richiedente, non sono stati valutati, da ciò discendendo, l'esistenza di una concreta ed incombente situazione di pericolo che è necessario neutralizzare con la misura cautelare proposta. Più in generale occorre ribadire che le valutazioni che l'Autorità Giudicante è chiamata a compiere sul diritto e sul *periculum in mora* si svolgono in termini di comprovata certezza in ordine alla denunciata omissione del diritto di precedenza ed alla elevata probabilità del verificarsi del denunciato danno in assenza degli interventi correttivi invocati e spettanti;
- **IRREPARABILITA' DEL DANNO:** La gravità e l'irreparabilità del danno è da commisurarsi in relazione alla rilevanza del bene della vita compromesso e pregiudicato dai provvedimenti impugnati. Nella presente vicenda di causa le tutele invocate riguardano aspetti fondamentali della persona e della personalità, da individuare nel diritto alla salute; il pericolo di danno grave ed irreparabile è immediatamente rilevabile considerato che la ricorrente vede ingiustamente impedita lo svolgimento della funzione docente di titolarità e/o comunque l'assolvimento dell'obbligo assistenziale nei confronti del genitore anziano ed infermo. Sul punto sussiste copiosa giurisprudenza che, solo in parte, si cita: <<In caso di trasferimento del lavoratore è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in tal caso, ai fini della configurabilità del periculum in mora previsto da tale norma deve attribuirsi rilevanza decisiva alla necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione familiare e sociale acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro >>..... << **in caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente**>> (Trib. Roma 26 gennaio 2000).

Devesi pure osservare come per la ricorrente la presente domanda giudiziale risponda ad una vera e propria esigenza di vita attesa l'inconciliabilità dell'attuale sede lavorativa sita nel comune di Suzzara (Mantova) con il documentato obbligo assistenziale.

Anche perché appare di particolare evidenza che il diniego opposto dall'Amministrazione convenuta alla mobilità territoriale della docente D' Agostino Alessandra è di particolare gravità e temerarietà in considerazione dei beni primari della vita oggetto di rilievo e dell'assenza di valide cause ostative al trasferimento pure spettante per punteggio e precedenza.

Con l'impugnata determinazione il Ministero convenuto ha di fatto impedito che la suddetta ricorrente possa conciliare positivamente la tutela del proprio obbligo assistenziale e di cura nei confronti degli anziani ed infermi genitori con l'attività di docente, e funzione lavorativa quale mezzo di sostentamento, tutti diritti di rilievo costituzionale.

---

Per tutto quanto sopra esposto, nell'interesse di **D' AGOSTINO Alessandra**, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata;

### SI CHIEDE

Che L' Ecc.mo Giudice del Lavoro adito presso il Tribunale di Mantova, Voglia pronunciarsi con modalità d'urgenza – anche mediante emissione di decreto inaudita altera parte – per sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

#### 1) IN VIA PRINCIPALE:



L' emissione di un provvedimento d' urgenza – anche inaudita altera parte – avente ad oggetto l' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **D' AGOSTINO Alessandra**, in qualità di docente assunta nei ruoli di scuola primaria posto comune a far data dal 1 settembre 2020 - con titolarità di sede e di servizio presso l' I.C. << O. VISENTINI >> - Scuola Elementare in Suzzara (Mantova) - alla giusta valutazione ed attribuzione della precedenza di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/1992 (di cui all' art. 8 punto IV lett. I del CCNI sulle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2022) in qualità di referente unico ed unica figlia idonea ed obbligata all' assistenza del padre con disabilità grave ai fini della partecipazione alla mobilità interprovinciale annuale per l' a.s. 2021/2022 ed all' assegnazione di sede per cui ha titolo a far data dal 1 settembre 2021 presso la provincia di Reggio Calabria (posto comune o fase 41 – sostegno senza titolo) come da bollettino di pari oggetto del 7,8,9 agosto 2021 e seguenti.

Previa disapplicazione, ove occorra, degli opposti provvedimenti denegatori di parte datoriale di cui al Prot. ATPRC N. 8282 del 28.7.2021 (graduatorie provvisorie candidati assegnazioni provvisorie) e successive pubblicazioni del 6 agosto 2021 (graduatorie definitive candidati assegnazioni provvisorie) e successive pubblicazioni del 7, 8, 9 agosto 2021 (Prot. N. 8803 – 8804 – 8817 – 8854) e di ogni altro atto annesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto purchè lesivo del diritto della nominata docente.

Previa disapplicazione, ove occorra, dei suddetti bollettini ufficiali delle operazioni di mobilità annuale interprovinciale del personale docente di scuola primaria per l' anno scolastico 2021/2022 (sia posto comune che fase 41 – sostegno senza titolo) nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.

## **2) IN VIA PRINCIPALE:**

L' emissione di un provvedimento d' urgenza – anche inaudita altera parte – avente ad oggetto l' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **D' AGOSTINO Alessandra**, in qualità di docente assunta nei ruoli di scuola primaria posto comune a far data dall' a.s. 2020/2021 - con titolarità di sede e di servizio presso l' I.C. << O. VISENTINI >> - Scuola Elementare in Suzzara (Mantova) – all' assegnazione provvisoria nella provincia di Reggio Calabria per l' a.s. 2021/2022 ed a far data dal 1 settembre 2021 per il ricongiungimento ai genitori anziani ed infermi di cui è unica figlia e unica figlia convivente ed attribuzione della precedenza di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/1992 (di cui all' art. 8 punto IV lett. I del CCNI sulle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2022) in qualità di referente unico ed unica figlia idonea ed obbligata all' assistenza del padre con disabilità grave con grave disabilità per cui è obbligata in qualità di unica figlia idonea e referente unica;

Previa disapplicazione, ove occorra, degli opposti provvedimenti denegatori di parte datoriale di cui al Prot. ATPRC N. 8282 del 28.7.2021 (graduatorie provvisorie candidati assegnazioni provvisorie) e successive pubblicazioni del 6 agosto 2021 (graduatorie definitive candidati assegnazioni provvisorie) e successive pubblicazioni del 7, 8, 9 agosto 2021 (Prot. N. 8803 – 8804 – 8817 – 8854) e di ogni altro atto annesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto purchè lesivo del diritto della nominata docente.

Previa disapplicazione, ove occorra, dei suddetti bollettini ufficiali dei trasferimenti interprovinciale del personale docente di scuola primaria per l' anno scolastico 2021/2022 (sia posto comune che fase 41 – sostegno senza titolo) nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.

## **3) IN VIA PRINCIPALE:**

Condannare il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, a ripetere le operazioni di interesse e Voler disporre in favore di **D' AGOSTINO Alessandra**, già docente nei



ruoli di scuola primaria posto comune, l' assegnazione nella provincia di Reggio Calabria a far data dal 1 settembre per il ricongiungimento ai genitori anziani ed infermi con cui – in qualità di unica figlia ed unica figlia convivente – è obbligata all' assistenza e precedenza di cui all' art. 33 commi 5 e 7 della Legge N. 104/1992 (di cui all' art. 8 punto IV lett. I del CCNI sulle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2022) per l' assistenza al padre con grave disabilità per cui è obbligata in qualità di unica figlia e idonea e referente unica.

**4) IN OGNI CASO:**

Condannare il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.

Reggio Calabria, lì 14 agosto 2021

Avv. Rosa Cilea

Si allega al presente ricorso la seguente documentazione come da indice:

- 1. DOMANDA DI MOBILITA' ANNUALE INTERPROVINCIALE ATTESTANTE LA RICHIESTA DI PRECEDENZA EX ART. 33 COMMI 5 E 7 LEGGE N. 104/1992 PROPOSTA DA D' AGOSTINO ALESSANDRA IN QUALITA' DI DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA PER L' ANNO SCOLASTICO 2021/2022;**
- 2. VERBALE ASL/INPS DI HANDICAP GRAVE DI D' AGOSTINO BRUNO (PADRE DELLA RICORRENTE);**
- 3. RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA' CIVILE PARI AL 100% CON INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SENTENZA TRIBUNALE DI LOCRI DI CASTRENZI ROSA (MADRE DELLA RICORRENTE);**
- 4. DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI HANDICAP GRAVE DI CASTRENZI ROSA (MADRE DELLA RICORRENTE);**
- 5. RICHIESTE ALL' INPS DI DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI HANDICAP GRAVE DI CASTRENZI ROSA (MADRE DELLA RICORRENTE);**
- 6. GRADUATORIE PROVVISORIE CANDIDATI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROT. ATPRC N. 8282 DEL 28.7.2021 E SUCCESSIVE PUBBLICAZIONI DEL 6 AGOSTO 2021 (GRADUATORIE DEFINITIVE CANDIDATI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE);**
- 7. PUBBLICAZIONI DEL 7, 8, 9 AGOSTO 2021 (PROT. N. 8803 – 8804 – 8817 – 8854) AVENTI AD OGGETTO LE OPERAZIONI DI MOBILITA' ANNUALE A.S. 2021/2022 DI SCUOLA PRIMARIA;**
- 8. RECLAMO ED IMPUGNATIVE PROPOSTE DA D' AGOSTINO ALESSANDRA;**
- 9. AUTOCERTIFICAZIONE DEI PERIODI DI CONGEDO E PERMESSI RETRIBUITI PER LEGGE 104/1992 FRUITI DA D' AGOSTINO ALESSANDRA;**



- 10. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SULLE UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE VALEVOLE PER L'A.S. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 (ARTT. CCNI);**
- 11. ORDINANZA N. 106 SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE SOTTOSCRITTA IN DATA 29 MARZO 2021 PER L'A.S.2021/2022;**
- 12. NOTA MIUR NOTA PROT. 18372 del 14.6.2021;**
- 13. INSERIMENTO NELLE GAE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA DELLA RICORRENTE;**
- 14. COPIA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA RICORRENTE;**
- 15. RISCONTRO ATP DI MANTOVA IN ORDINE AL MANCATO TRASFERIMENTO A.S. 2021/2022;**
- 16. GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE A PARTE RICORRENTE.**

Si dichiara, inoltre, che la ricorrente considerato il proprio nucleo familiare non supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D. Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.585,23 pertanto per il presente giudizio non è dovuto il contributo unificato nella misura di legge in relazione al valore della presente controversia che è indeterminabile.

Reggio Calabria, lì 14 agosto 2021

Avv. Rosa Cilea



